

L'Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione (APP)

Viste le norme che ne definiscono le competenze ed in particolare:

- l'art. 3, comma 4 ed il Titolo VIII dello Statuto;
- la l.r. 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), ed in particolare il Capo III della stessa (Sostegno regionale ai processi partecipativi locali);

Considerato che l'Autorità decide sull'ammissibilità delle domande preliminari tenuto conto:

- dei requisiti dei soggetti abilitati a presentare domanda di sostegno elencati al comma 1 dell'art 13 della l.r. 2 agosto 2013, n. 46;
- dei requisiti elencati al comma 2 dell'art 14 e comma 1 art 16 e art 16 bis della l.r. 2 agosto 2013, n. 46;
- dei criteri elencati al comma 1 dell'art 15 e comma 1 art 17 della l.r. 2 agosto 2013, n. 46;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.9 del 10 ottobre 2024 con cui era stato stabilito, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, di *“rinviare la completa valutazione delle domande pervenute dal Comune di Volterra .. (omissis) .. invitando i soggetti ad una rimodulazione delle voci dei costi del dettaglio economico dell'intero progetto o, in alternativa, a garantire una maggiore quota di compartecipazione e ad inoltrare, se interessati, una nuova domanda preliminare”*;

Verificato che il Comune di Volterra in recepimento delle osservazioni dell'Autorità, ha provveduto a rimodulare la propria richiesta presentando la domanda preliminare nella formulazione corretta, come era stato indicato;

Ritenuto nella seduta odierna esaminare la suddetta richiesta di sostegno e ritenuto opportuno, ai fini della determinazione dell'entità del contributo, riconoscere valore alla quota di compartecipazione che il soggetto proponente garantisce rispetto alle spese complessive del progetto, rimodulando conseguentemente in modo progressivo l'importo del corrispondente contributo, approva la domanda preliminare del Comune di Volterra, integrata con le correzioni inerenti la rimodulazione delle voci dei costi del dettaglio economico così come proposto dall'Autorità, precisando che l'ammissibilità definitiva al sostegno regionale è comunque subordinata alla valutazione della domanda definitiva:

Domanda numero	Proponente	Titolo	% di decurtazione applicata	Sostegno regionale concesso	Esito
1	COMUNE DI VOLTERRA	Pinacoteca: un laboratorio culturale urbano.	25%	18.750,00	ammessa

a voti unanimi e per le motivazioni espresse in narrativa,

DELIBERA

1. **di approvare** la domanda preliminare, per l'importo del contributo sotto specificato, presentata dal Comune di Volterra alla scadenza del 30 settembre 2024, e ripresentata nella versione integrata con le correzioni inerenti la rimodulazione delle voci dei costi del dettaglio economico, così come proposto dall'Autorità, precisando che l'ammissibilità definitiva al sostegno regionale è comunque subordinata alla valutazione della domanda:

Domanda numero	Proponente	Titolo	% di decurtazione applicata	Sostegno regionale concesso	Esito
1	COMUNE DI VOLTERRA	Pinacoteca: un laboratorio culturale urbano.	25%	18.750,00	ammessa

2. **di dare mandato** all'ufficio di supporto di comunicare quanto deliberato con il presente atto ai soggetti interessati, nonché di procedere all'adozione dei conseguenti atti amministrativi.

I componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

Antonio Olmi

Firmato

Andrea Zanetti

Firmato

La presente deliberazione è pubblicata nelle pagine web dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione sul sito www.consiglio.regione.toscana.it